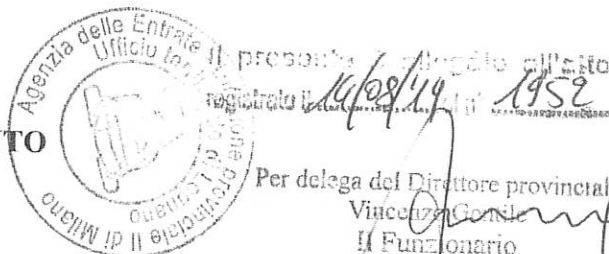


STATUTO



ART. 1 Costituzione e denominazione

1. L'AMSSO – INSIEME PER LA SCUOLA ODV (di seguito indicata come "Associazione") è stata costituita in data 20 aprile 2007 quale associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, che si ispira ai principi e ai valori cristiani secondo l'insegnamento ed il Magistero della Chiesa cattolica, e si richiama al carisma Salesiano.
2. L'Associazione, già iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, è un ente del terzo settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che mantiene la configurazione di organizzazione di volontariato, secondo la disciplina di cui agli artt. 32 e seguenti del predetto Codice.
3. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2 SEDE

1. L'Associazione ha la Sua sede Presso l'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice di Castellanza in Via Cardinal Ferrari 7, già Via Don Bosco.

ART. 3 SCOPO E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di contribuire e promuovere una educazione e formazione ispirata ai valori cristiani, secondo il magistero della Chiesa Cattolica, con particolare attenzione al carisma educativo-formativo Salesiano, in particolare contribuendo a diffondere i principi di libertà formale e sostanziale di scelta e accesso negli Istituti di Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), contribuendo alla crescita umana, culturale e spirituale delle persone a cui sono rivolte, direttamente o indirettamente in Italia o all'estero, le opere e le attività degli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice FMA.,.
2. Le predette finalità sono perseguite mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, lett. d), i), l) e u) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati :
 - a) svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d, Codice del Terzo Settore);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, per la promozione delle attività di interesse generale svolte

dall'Associazione o dagli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice (art. 5, lett. i, Codice del Terzo Settore),

- c) organizzazione di attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa (art. 5, lett. l, Codice del Terzo Settore)
- d) erogazione a famiglie di studenti e/o studenti, se maggiorenni, svantaggiati di provvidenze economiche mirate a concorrere, ovvero a sostenere integralmente, i costi, le rette e le spese per l'accesso e la frequenza alle scuole cattoliche Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice (art. 5, lett. u, Codice del Terzo Settore).

Le modalità d'intervento, l'entità delle provvidenze erogate, i limiti reddituali per poter accedere al beneficio, e la quota massima del patrimonio utilizzabile a tali scopi, sono tutti determinati con apposita delibera dell'Assemblea Associativa al termine dell'anno scolastico per l'anno successivo. L'assemblea può decidere di confermare la delibera dell'anno precedente.

- e) erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui alle precedenti lett. a, b, e c, svolte dagli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice (art. 5, lett. u, Codice del Terzo Settore)

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 SOCI APPARTENENZA, DIRITTI E DOVERI, RECESSO, PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. Sono soci dell'Associazione:

- i *Soci fondatori*, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione in data 20/4/2007;
- *Soci ordinari*: qualunque persona o ente del terzo settore o senza scopo di lucro, che, aderendo alle finalità associative, presentano domanda scritta al Presidente dell'Associazione. La domanda di ammissione è accolta con deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro associati non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Gli enti associati sono rappresentati nell'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato.
- *Soci onorari*: l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare soci onorari persone che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo delle opere e

delle attività degli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice FMA delle attività dell'Associazione.

2. Tutti i soci, fondatori, ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione, ad esprimere il proprio voto nei vari organi dell'associazione, a concorrere alle cariche sociali, a presentare istanze ordini del giorno richieste di deliberare ai vari organi associativi competenti. Hanno altresì di esaminare i libri sociali; di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; di frequentare i locali dell'associazione; di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

3. Tutti i soci, fondatori, ordinari e onorari, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle deliberazioni degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'associazione.

4. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non versa la quota associativa nei termini di cui all'art. 6 può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

T. 5 BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, nella forma di rendiconto di cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio è redatto in conformità all'art. 13, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore, e alle posizioni ministeriali in materia.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

L'Assemblea fissa, ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, la quota associativa a carico degli aderenti.

La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo; inoltre, se, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l'associato viene escluso.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione tra le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti
- b) Contributi pubblici e privati
- c) Donazioni e lasciti testamentari
- d) Rendite patrimoniali di beni mobili e immobili pervenuti dall'Associazione a qualsiasi titolo
- e) proventi da attività di raccolta fondi
- f) proventi da attività diverse da quelli di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle* effettivamente sostenute e documentate.

7.8 ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati con lettera, fax, email o altro mezzo elettronico.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo può svolgersi con intervento mediante mezzi di telecomunicazione o deliberare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Apposito regolamento stabilisce le modalità.

Spetta all'assemblea di soci l'adozione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. In particolare, l'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il revisore legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha *un voto*. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati con lettera, fax, email o altro mezzo elettronico.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo può svolgersi con intervento mediante mezzi di telecomunicazione o deliberare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Apposito regolamento stabilisce le modalità.
8. Spetta all'assemblea di soci l'adozione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. In particolare, l'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca il revisore legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati,;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati,

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci fino ad un massimo di 9 tra cui il Presidente dell'Associazione e il Tesoriere. Le cariche sono biennali e possono essere confermate senza limite.

2. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

3. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

4. Il Consiglio direttivo delibera validamente in presenza di almeno $\frac{3}{5}$ dei componenti e a maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca il Consiglio e stabilisce, preventivamente, l'ordine del giorno, che deve essere comunicato al convocato nella comunicazione.

5. Ogni Consigliere ha diritto a sottoporre un argomento al Presidente che decide se rientra nei poteri del Consiglio o meno. Se rientra lo deve sottoporre al Consiglio per la votazione. Ogni Consigliere può segnalare qualsiasi anomalia nell'attività del Consiglio e/o dei suoi componenti all'Assemblea dei soci per i provvedimenti del caso

6. Il presidente deve convocare il Consiglio direttivo almeno ogni tre mesi

7. L'assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni comporta la decadenza dal Consiglio, Il membro decaduto deve essere sostituito dall'Assemblea appositamente convocata. Il membro nominato per surroga dura in carica fino a esaurimento del periodo di durata della carica del membro surrogato.

8. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, il Consiglio direttivo adotta tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, tra gli altri, svolge i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, con esclusione di quelli inerenti l'acquisto o vendita di beni immobili o diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- autorizzare l'assunzione di personale dipendente o l'affidamento di incarichi di collaborazione, nel rispetto dei limiti fissati dal Codice del Terzo settore per le organizzazioni di volontariato.

ART. 10 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. La sua carica è biennale e può essere confermato senza limite.

3. La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e la presiede, convoca il Consiglio direttivo e lo presiede secondo le modalità ed i poteri riconosciuti dallo Statuto.

Il Presidente:

- a) predispone l'ordine del giorno degli organi che presiede e sottopone le questioni, proposte dai singoli soci, di pertinenza dell'organo che presiede all'organo stesso
- b) nomina un segretario tra i membri del Consiglio direttivo.

ART 10 BIS VICE PRESIDENTE

1. Viene nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri e sostituisce ad interim il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di sua assenza e/o impedimento.

ART 11 TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato direttamente dall'Assemblea degli Associati; la sua carica è biennale e può essere confermato senza limite

2. Il Tesoriere predispone unitamente al Consiglio direttivo il bilancio e lo trasmette all'Assemblea per l'approvazione, cura la gestione ordinaria del patrimonio associativo in esecuzione e in conformità alle delibere del Consiglio direttivo, verifica il corretto adempimento delle quote sociali e, se necessario, contesta la morosità, effettua i pagamenti autorizzati, ha la firma sul conto corrente bancario dell'associazione disgiunta con la firma del Presidente.

3. Sia Presidente che Tesoriere potranno effettuare i pagamenti, debitamente autorizzati e deliberati dagli organi di competenza, in via disgiunta tra loro. Inoltre in assenza o impedimento di Tesoriere e Presidente, ogni componente del Consiglio direttivo potrà effettuare i pagamenti debitamente autorizzati e deliberati dagli organi di competenza, in via disgiunta tra loro.

ART. 12 SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato tra i Consiglieri direttamente dal Presidente, e da quest'ultimo può essere revocato in qualsiasi momento senza formalità

2. Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute degli Organi Associativi, custodisce e aggiorna il libro degli Associati e delle relative cariche sociali

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. È affidato all'organo di controllo anche la revisione dei conti ove ricorrano i requisiti di legge che prescrivono la revisione legale dei conti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 REVOCA DI CARICHE E/O ORGANI ASSOCIATIVI

1. Qualsiasi carica e/o Organo Associativo può essere dichiarato decaduto con una apposita delibera di revoca, promossa da qualsiasi associato e votata dall'Assemblea dei Soci con maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti in prima convocazione e a maggioranza dei soci partecipanti in seconda convocazione. Contestualmente l'assemblea deve provvedere alla nuova nomina.

ART. 15 VOLONTARI

1. Tutti i soci sono *volontari*, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 - LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 15 MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo o da almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria, con il numero legale e le maggioranze indicate nel precedente art. 8, commi 11 e 12.

2. L'assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio direttivo e del presidente.

3. In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.

ART. 16 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Castellanza, 23 luglio 2019



Giuseppe Tosi
Andrea Li
Giuseppe Tosi
Giuseppe Tosi

Giuseppe Tosi
Giuseppe Tosi
Eleonora Leone Cossu
Paolo Ugo
Giuseppe Tosi